

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale dell'11 luglio 1960 e successive
modificazioni ed integrazioni

Articoli modificati:

Art. 3 Modificato dalla legge 11-2-1963, n. 154.

Art. 12
Art. 24
Art. 42
Art. 45
Art. 48

} modificati con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961

Art. 18 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 15-1-1969

REGOLAMENTO del MERCATO all'INGROSSO dei PRODOTTI ITTICI

art. 1

Definizione del mercato. — Gli immobili e le attrezzature di proprietà del Comune di Milano ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ittici, siti in Via G. B. Sammartini n. 71, costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il quantitativo minimo per ciascun acquisto è stabilito, di norma, in kg. 5.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici può svolgersi anche fuori del mercato comunale in locali riconosciuti idonei dalle competenti autorità e dove sia possibile il carico e scarico delle merci senza turbamento del traffico cittadino.

Esso deve svolgersi sotto l'osservanza delle norme di legge e di regolamenti generali e locali, ed, in modo particolare, delle prescrizioni igieniche, sanitarie ed annonarie e di quelle stabilite dal presente regolamento che non attengono al funzionamento interno del mercato stesso.

art. 2

Gestione del mercato. — Il mercato è gestito dal Comune di Milano a mente dell'art. 5 della legge 25-3-1959, n. 125.

La gestione del mercato è disciplinata dalle norme del presente regolamento, da quelle ivi richiamate e da quelle eventualmente emanande, sia di carattere generale che locale.

art. 3

Commissione di mercato. — Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25-3-1959, n. 125 e dal presente regolamento, è costituita una commissione di mercato.

La commissione è composta dal presidente designato ai sensi dell'art. 3 del regolamento ministeriale tipo di cui al D.M. 10-6-1959 e dai seguenti membri nominati dal Prefetto:

- 1) tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio comunale;
- 2) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, designato dalla Giunta camerale;
- 3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 4) l'ufficiale sanitario;
- 5) il veterinario comunale;
- 6) tre produttori ittici, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;
- 7) un commerciante all'ingrosso di prodotti ittici;
- 8) un commissionario o un mandatario di mercato;
- 9) un commerciante al minuto di prodotti ittici;
- 10) tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che non siano dipendenti di operatori del mercato;
- 11) un abituale operatore in prodotti ittici con i mercati esteri;

- 12) due rappresentanti delle cooperative di consumo;
- 13) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ittici;
- 14) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria ⁽¹⁾.

Alle sedute della commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del mercato, di cui al successivo art. 4.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La scelta dei componenti la commissione di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, 11 e 13 è fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Il presidente della commissione designa il componente che, in casi di sua assenza od impedimento, lo sostituisce nelle funzioni.

Ai componenti la commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11-1-1956, n. 5.

Ai membri della commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe — su presentazione del relativo biglietto — nonché una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla legge 29-6-1951, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato, con qualifica di direttore di sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

Un dipendente del Comune, quale segretario della commissione, redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione nonché dei verbali delle sedute della commissione stessa è trasmessa al Comune a cura del segretario.

art. 4

Direttore del mercato. — Al mercato è preposto un direttore

I requisiti e le condizioni per la nomina del direttore, nonché il suo stato giuridico ed economico, sono determinati dal regolamento generale del personale del Comune di Milano e dalle tabelle organiche ad esso allegate.

art. 5

Altro personale addetto al mercato. — Il direttore del mercato è coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti da personale impiegatizio, salariato ed operaio, assunto dal Comune e assegnato in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto d'impiego o di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui al

¹ Così modificato dalla legge 11-2-1963, n. 154 - Integrazione della commissione di mercato istituita con l'art. 7 della legge 25-3-1959, n. 125.

precedente comma è regolato dal regolamento organico per il personale del Comune di Milano.

art. 6

Funzionamento e compiti della commissione di mercato. — La commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal presidente, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La commissione ha il compito di:

- 1) stabilire il numero dei posteggi di cui il mercato è capace in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte, di superficie riservata ai venditori occasionali.
Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici, tenuto conto del razionale funzionamento del mercato;
- 2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato proposte dal Comune e soggette all'approvazione del Comitato provinciale dei prezzi;
- 3) svolgere attività consultiva nei riguardi della commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 4 della legge 25-3-1959, n. 125 e compiere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;
- 4) proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 5) proporre al Comune le modifiche da apportare al regolamento di mercato in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;
- 6) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato in base al secondo comma dello stesso articolo della sopra citata legge;
- 7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25-3-1959, n. 125, e dal presente regolamento.

art. 7

Compiti del direttore del mercato. — Nell'ambito delle direttive impartite dal Comune, il direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché alle decisioni di competenza della commissione di mercato.

Egli sovrintende al personale del Comune addetto al mercato e in tale sua funzione propone al Comune:

- a) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato;

- b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
- c) i turni e gli orari di lavoro;
- d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso, da parte degli operatori, dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
- 3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario di cui all'art. 11 del presente regolamento, qualora questi non sia il direttore del mercato;
- 5) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 6) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 7) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di prodotti ittici oltre l'orario prescritto, d'intesa con il veterinario di cui al successivo art. 11;
- 8) proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché a migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
- 9) accertare che i prodotti, i mezzi di trasporto e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
- 10) accertare, a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità dei prodotti;
- 11) vigilare perché l'attività di tutti gli operatori del mercato si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 12) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e per prevenire e reprimere altre eventuali frodi;
- 13) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
- 14) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al Comune e alla commissione di mercato;
- 15) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;
- 16) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;
- 17) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso, e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- 18) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;

19) svolgere ogni altra funzione demandategli dal Comune da disposizioni legislative regolamentari nonché dal presente regolamento.

art. 8

Servizi vari. — L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

Il direttore e i funzionari specificatamente designati dal Comune, nei limiti del servizio assegnato, assumono la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria a' sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale. Essi sono muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco.

art. 9

Servizi di verifica del peso. — Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato può eseguire controlli sull'esattezza della pesatura presso i venditori.

La direzione provvede ad eseguire controlli prima e all'atto della consegna dei prodotti su richiesta e alla presenza degli interessati.

art. 10

Gestione dei servizi. — Il Comune provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.

Esso può dare in concessione:

- 1) il servizio di pulizia del mercato;
- 2) il servizio di bar e ristoro;
- 3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autoveicoli, carri con cavallo e altri mezzi di trasporto;
- 4) il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- 5) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può, cedere o subconcedere in tutto od in parte il servizio assunto.

Il controllo sull'osservanza delle norme contenute nell'atto di concessione può essere esercitato anche dalla direzione del mercato.

art. 11

Servizio igienico-sanitario. — Presso il mercato è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è preposto o il direttore del mercato se veterinario od un veterinario comunale particolarmente esperto nella materia.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

I prodotti ittici sbarcati o provenienti dall'estero o da altri comuni, anche se formanti oggetto di contrattazioni fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario

secondo le modalità che saranno stabilite dall'autorità sanitaria provinciale.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

I prodotti ittici debbono, comunque, essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo.

Il mercato dispone di un reparto di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi al libero consumo a seguito della visita di controllo.

art. 12

Facchinaggio. — Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti da lui trattati fino all'esterno del mercato.

Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto, alla direzione del mercato, l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale di cui al comma precedente.

Il servizio di facchinaggio può essere organizzato sotto il controllo della direzione del mercato, sentita la commissione di mercato e i rappresentanti dei facchini liberi, in modo da garantire un efficiente funzionamento del servizio stesso coi rispetto delle norme legislative a tutela dei diritti dei lavoratori.

In caso diverso, alla determinazione del numero ed alla indicazione nominativa dei facchini, a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede il Comune su proposta del direttore, sentita la commissione di mercato e i rappresentanti degli stessi facchini.

I facchini autorizzati sono pagati per i servizi effettivamente resi, secondo la tariffa proposta dal Comune, sentita la commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini autorizzati, ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.

Sia i facchini autorizzati che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dal Comune su proposta della commissione di mercato.

E' vietato ai facchini autorizzati di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Sia i facchini autorizzati che il personale di fatica degli operatori, che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbano il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento da parte del direttore;
- b) la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore del mercato;
- c) nei casi gravi l'esclusione dal mercato, disposta dal Comune sentita la commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

art. 13

Pesatura dei prodotti. — Ogni venditore permanente provvede al peso dei prodotti mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.

Per i venditori occasionali il Comune pone a disposizione un servizio di pesatura contro corresponsione dei diritti tariffari stabiliti.

art. 14

Tariffe. — Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dal Comune, sentito il parere della commissione di mercato, ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Le tariffe anzidette sono esposte, a cura del direttore del mercato, in luogo adatto e comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe e che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione di mercato.

art. 15

Cassa di mercato. — Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto dalla cassa di mercato, istituita ai sensi dell'art. 12 della legge 25-3-1959, n. 125, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 12-7-1938, n. 1487.

I locali occorrenti alla cassa di mercato sono posti a disposizione dal Comune entro il recinto del mercato, con ingresso nel mercato stesso, con le modalità e condizioni da fissarsi nell'apposito atto di concessione.

Nel mercato, ove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la commissione di mercato, può essere istituito apposito «fondo di garanzia» per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso.

Le modalità per la costituzione e i limiti entro cui il «fondo» deve essere contenuto sono stabiliti dalla commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

art. 16

Responsabilità. — Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti, che dovessero per qualsiasi titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato.

Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.

art. 17

Venditori. — Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- b) i produttori ittici, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;

- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.

art. 18

Compratori. — Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ittici;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione, e trasformazione dei prodotti ittici;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi, ristoranti e friggitorie;
- e) gli enti comunali di consumo.

Entro l'orario stabilito dall'art. 33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento del mercato.

Sono ammessi agli acquisti a credito coloro che hanno ottenuto il fido della banca che gestisce la Cassa di Mercato.

NORME AGGIUNTIVE

art. 18/1

Tutti gli altri operatori non accreditati mediante «fido» per essere ammessi agli acquisti dovranno depositare presso la cassa di mercato una determinata somma sufficiente a coprire gli acquisti che intendono fare nella giornata e riceveranno dalla Cassa medesima apposito «documento di accreditamento temporaneo».

art. 18/2

Indipendentemente dal tipo di accreditamento ottenuto, ogni singolo ammesso agli acquisti deve effettuare un deposito cauzionale una tantum d'importo non inferiore a L. 100.000. Tale deposito ha funzione di garanzia dei crediti spettanti sia alla Cassa di Mercato che eventualmente agli operatori grossisti ed al Comune di Milano. Il deposito dovrà essere ripristinato o reintegrato immediatamente dopo ogni prelievo a qualunque titolo eseguito. Ove ciò non avvenga la Cassa è tenuta a darne pronta notizia alla Direzione del Mercato, la quale è autorizzata a procedere ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

art. 18/3

Ogni singolo venditore è tenuto a cedere all'acquirente in possesso del documento di accreditamento temporaneo un quantitativo di merce di valore non superiore alla somma iscritta nel documento medesimo e quale risulta dopo il defalco delle somme parziali eventualmente già impegnate per precedenti acquisti fatti nella stessa giornata.

A tal fine ogni venditore dovrà indicare direttamente nel documento suddetto l'importo esatto della vendita da lui effettuata. Delle irregolarità che avessero a riscontrarsi al riguardo dovrà ritenersi esclusivo responsabile il venditore, il quale non potrà esigere dalla Cassa di Mercato il pagamento di propri crediti per somme eccedenti il valore dell'accreditamento.

art. 18/4

La Cassa di Mercato è garante nei confronti dei venditori grossisti dei debiti contratti dai dettaglianti che godono del fido bancario.

art. 18/5

Le funzioni svolte dalla Cassa Mercato sono limitate alle sole operazioni effettuate all'interno del Mercato all'ingrosso.

art. 19

Commissionari, mandatari ed astatori. — Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato al Comune la cauzione da esso fissata, sentita la Commissione di mercato, in L. 150.000 per i commissionari e in lire 50.000 per i mandatari, in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

art. 20

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti. — Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25-3-1959, n. 125;
- b) certificazione da rilasciare dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 17 e 18 [lett. b), e) e d)], qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

art. 21

Documento per l'accesso al mercato. — Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato.

La tessera d'ingresso al mercato può essere rilasciata, oltre che agli operatori contemplati dal presente regolamento, ai loro dipendenti che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Nel tesserino debbono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

Per il rilascio del tesserino verrà corrisposta una somma a titolo di rimborso spese.

Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Gli operatori che cessano l'attività nello stabilimento, come pure il personale che non sia più alle loro dipendenze, devono restituire la tessera alla direzione del mercato.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla commissione di mercato, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

Chi viene sorpreso in mercato senza tessera o in possesso di una tessera ad altri intestata o illecitamente detenuta è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con una

ammenda fino a L. 5.000 a' sensi della legge comunale e provinciale.

art. 22

Disciplina degli operatori. — I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25-3-1959, n. 125.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

art. 23

Posteggi di vendita. — Il mercato comprende un salone di esposizione e di vendita suddiviso in posteggi il cui numero è stabilito dalla commissione di mercato.

Per la conservazione e sosta temporanea dei prodotti è a disposizione degli utenti un impianto frigorifero dietro corresponsione dei diritti tariffali stabiliti.

L'uso del frigorifero è facoltativo.

art. 24

Destinazione dei posti di esposizione e vendita. — Secondo i criteri stabiliti dalla commissione di mercato, i posti di esposizione e vendita sono destinati agli operatori che svolgono lavoro di importante entità ed a carattere permanente.

Una parte adeguata dei posteggi è riservata alla direzione per la vendita dei prodotti affidati alla stessa.

Agli operatori che svolgono attività di non grande rilevanza ed a carattere stagionale nonché agli operatori occasionali sarà, in ogni caso, riservata una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato stesso.

art. 25

Concessione dei posti di esposizione e vendita. — I posti di esposizione e vendita sono concessi dal Comune agli aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, su domanda degli interessati e nei limiti della disponibilità, sentita la commissione di mercato.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dal Comune, sentita la commissione di mercato e deve essere pagato a rate trimestrali anticipate.

Le concessioni hanno la durata di un anno e possono essere rinnovate su richiesta da inoltrarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.

La commissione determina i criteri per i cicli di rotazione dell'uso dei posteggi, cicli che possono essere disposti dal Comune in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso.

Qualora si tratti di concessioni per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni, rinnovabili per un periodo complessivo non eccedente i 60 giorni continuativi annui, le concessioni stesse sono fatte dal direttore del mercato, con preferenza ai produttori singoli ed associati.

art. 26

Carattere delle concessioni di posteggio. — Qualora la concessione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, limitatamente alla durata della concessione in atto.

La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la concessione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la volontà dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

art. 27

Gestione dei posteggi. — Il posteggio deve essere gestito personalmente dal titolare della concessione o dalla persona di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

I concessionari, per i rapporti con il Comune, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la direzione del mercato.

art. 28

Indicazione sui posteggi. — Il posteggio di ciascun concessionario è contraddistinto a cura del concessionario stesso con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta in conformità all'atto di concessione.

art. 29

Uso dei posteggi. — I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. I posteggi non possono essere adibiti a custodia dei vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

È proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie senza la preventiva autorizzazione del Comune.

I rifiuti debbono essere, a cura dei concessionari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

art. 30

Termine delle concessioni. — Le concessioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia del concessionario durante il periodo di concessione;
- c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) per scioglimento della società concessionaria;
- e) per revoca.

art. 31

Revoca delle concessioni. — La concessione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla commissione di mercato;
- 4) gravi scorrettezze commerciali;
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti generali e locali ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 6) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è disposta dal Comune, sentita la commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

art. 32

Riconsegna dei posteggi. — Cessata o revocata la concessione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati al Comune liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione od alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero d'ufficio, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati.

Il concessionario del posteggio è tenuto a rimborsare al Comune i danni arrecati al posteggio stesso.

art. 33

Calendario ed orario. — Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione di quelli indicati nel calendario redatto dal Comune, sentita la commissione di mercato.

Gli orari delle contrattazioni sono i seguenti:

- a) per le contrattazioni all'ingrosso: dalle ore 7,30 alle ore 9,30 nei mesi da aprile a settembre; dalle ore 7,45 alle ore 9,45 nei mesi da ottobre a marzo;
- b) per le vendite dirette ai consumatori: dalle ore 10,30 alle ore 12.

Il direttore può, in particolari circostanze, ritardare od anticipare l'inizio od il termine delle contrattazioni.

Il mercato viene aperto alle ore 6 per i venditori ed alle ore 7 per i compratori che non potranno, peraltro, accedere al salone di vendita prima delle ore stabilite al comma a) del presente articolo.

Tutti gli acquirenti ammessi all'acquisto all'ingrosso debbono lasciar libero il mercato anche dei prodotti acquistati entro e non oltre le ore 10,15.

L'inizio ed il termine delle contrattazioni nonché delle vendite dirette ai consumatori sono annunciati con apposito segnale.

art. 34

Ingresso al mercato. — Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito per ciascuna categoria tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 21 del presente regolamento.

I diritti consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui al precedente articolo 33.

art. 35

Ordine interno. — È vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacente:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attendere alle operazioni di sezionatura e ad altri trattamenti dei prodotti senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
- c) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- d) introdurre cani;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale sia l'ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato o delle contrattazioni;
- g) circolare fuori delle sale di esposizione o di vendita con coltelli od altri arnesi da lavoro;
- h) uscire dal mercato, anche momentaneamente, indossando abiti insanguinati.

Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del direttore.

art. 36

Pulizia dei posteggi. — I concessionari del mercato debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

art. 37

Ingresso e circolazione veicoli. — I veicoli dei venditori e quelli, comunque, portanti prodotti destinati alla vendita in mercato, hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso; quelli dei compratori solo all'inizio dell'orario loro riservato per l'ingresso in mercato.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotti a mano.

La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal direttore del mercato con apposito ordine di servizio.

L'autorizzazione del veterinario allo scarico delle ostriche e dei mitili è concessa previo accertamento del certificato di cui all'art. 8 della legge 4-7-1929, n. 1315.

Quando i prodotti ittici in genere non risultino rispondenti alle disposizioni contenute nella suddetta legge od in altre norme legislative o regolamentari, i prodotti stessi sono avviati all'apposita sala di osservazione.

art. 38

Vendite e relativa registrazione. — La direzione comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti in mercato.

La vendita all'ingrosso dei prodotti si effettua all'asta o mediante trattative dirette.

Nel primo caso operano gli astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25-3-

1959, n. 125.

Ad essi spetta la provvigione del 2% sull'importo lordo delle vendite.

Il foglio d'asta che l'astatore compila deve contenere: il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli ed il peso lordo, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità, peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto, le eventuali rimanenze di merci.

Per le vendite a trattativa diretta anziché il foglio d'asta viene compilato a cura del venditore un conto di vendita contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta.

art. 39

Merchi in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato. — Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dal veterinario.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere al Comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia, vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico-sanitario.

art. 40

Confezione dei colli e delle derrate. — È vietato l'uso di imballaggi e di confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita al minuto od aumentino artificiosamente o più del necessario il peso dei colli venduti. È pure vietato l'uso di imballaggi che non rispondano alle esigenze igieniche.

art. 41

Strumenti di pesatura. — Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

art. 42

Norme per la vendita. — Le vendite si effettuano a peso netto od a collo. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.

Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate, di norma, per lotti di prodotti omogenei.

È fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare nell'esame i dovuti riguardi.

È vietata ogni operazione che possa provocare un artificioso aumento dei prezzi od ostacolare o turbare il regolare andamento del mercato. I trasgressori, salve le sanzioni di legge e di regolamento, saranno immediatamente sospesi dal mercato, senza pregiudizio di più gravi provvedimenti.

art. 43

Vendite per conto. — I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato

devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta la provvigione da concordare fra le parti e che in ogni caso non può superare il 5% del prezzo di vendita, comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alla vendita nel mercato.

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto di vendita per i prodotti venduti, contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta, di cui al precedente art. 38 del presente regolamento, entro il secondo giorno ferialo successivo all'avvenuta vendita.

I commissionari ed i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

art. 44

Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere. — Il veterinario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservabilità, dandone comunicazione al direttore del mercato che è responsabile dell'esecuzione della decisione del veterinario.

Il direttore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal veterinario in merito alla urgenza della vendita.

I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecitata distruzione da effettuarsi con osservanza delle norme regolamentari emanate dal Comune.

L'ordine di distruzione è dal veterinario notificato al direttore del mercato che deve rilasciare certificazione al venditore interessato.

art. 45

Prodotti affidati alla direzione del mercato. — Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera dei mandatari o degli astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla commissione di mercato, alla vendita:

- a) dei prodotti affidati alla direzione per la vendita;
- b) dei prodotti pervenuti nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.

I mandatari e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Comune e dalla direzione del mercato.

Le somme nette ricavate vengono rimesse direttamente agli aventi diritto, a cura della cassa di mercato.

art. 46

Documentazione delle singole vendite - listino prezzi - statistiche. — Copia del foglio d'asta o del conto di vendita di cui all'art. 38 deve essere consegnato alla direzione del mercato, la quale, dopo la compilazione dei prezzi giornalieri, la trasmette all'Istituto centrale di statistica a mezzo dell'Ufficio provinciale di statistica.

I dati così raccolti servono solo ai fini statistici e, quindi, sono vincolati al segreto d'ufficio.

art. 47

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi. — Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione, disciplinare ed amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;
- b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, od in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;
- c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 31 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni deliberati dal direttore debbono essere immediatamente comunicati alla commissione di mercato, e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

art. 48

Norme transitorie. — La concessione dei posteggi deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art. 25 alla scadenza della concessione in atto alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini di cui al V e al VI comma dell'art. 12 del presente regolamento, il Comune dà la preferenza ai facchini che prestano la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato.

Nella prima concessione dei posteggi di cui all'art. 25 del presente regolamento è data la preferenza, a parità di condizioni, ai concessionari dei posteggi in atto.

art. 49

Entrata in vigore del regolamento. — Il presente regolamento di mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo comunale.

INDICE

Regolamento	Pag.
art. 1 - Definizione del mercato	- 1 -
art. 2 - Gestione del mercato.....	- 1 -
art. 3 - Commissione di mercato	- 1 -
art. 4 - Direttore del mercato	- 2 -
art. 5 - Altro personale addetto al mercato	- 2 -
art. 6 - Funzionamento e compiti della commissione di mercato	- 3 -
art. 7 - Compiti del direttore del mercato.....	- 3 -
art. 8 - Servizi vari.....	- 5 -
art. 9 - Servizi di verifica del peso.....	- 5 -
art. 10 - Gestione dei servizi.....	- 5 -
art. 11 - Servizio igienico-sanitario	- 5 -
art. 12 - Facchinaggio.....	- 6 -
art. 13 - Pesatura dei prodotti.....	- 7 -
art. 14 - Tariffe	- 7 -
art. 15 - Cassa di mercato	- 7 -
art. 16 - Responsabilità.....	- 7 -
art. 17 - Venditori	- 7 -
art. 18 - Compratori.....	- 8 -
NORME AGGIUNTIVE.....	- 8 -
art. 18/1	- 8 -
art. 18/2.....	- 8 -
art. 18/3.....	- 8 -
art. 18/4.....	- 8 -
art. 18/5.....	- 9 -
art. 19 - Commissionari, mandatari ed astatori	- 9 -
art. 20 - Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti	- 9 -
art. 21 - Documento per l'accesso al mercato.....	- 9 -
art. 22 - Disciplina degli operatori	- 10 -
art. 23 - Posteggi di vendita	- 10 -

art. 24 - Destinazione dei posti di esposizione e vendita	- 10 -
art. 25 - Concessione dei posti di esposizione e vendita	- 10 -
art. 26 - Carattere dette concessioni di posteggio.....	- 11 -
art. 27 - Gestione dei posteggi.....	- 11 -
art. 28 - Indicazione sui posteggi	- 11 -
art. 29 - Uso dei posteggi.....	- 11 -
art. 30 - Termine delle concessioni.....	- 11 -
art. 31 - Revoca delle concessioni.....	- 12 -
art. 32 - Riconsegna dei posteggi.....	- 12 -
art. 33 - Calendario ed orario.....	- 12 -
art. 34 - Ingresso al mercato	- 12 -
art. 35 - Ordine interno.....	- 13 -
art. 36 - Pulizia dei posteggi	- 13 -
art. 37 - Ingresso e circolazione veicoli.....	- 13 -
art. 38 - Vendite e relativa registrazione	- 13 -
art. 39 - Mercì in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato	- 14 -
art. 40 - Confezione dei colli e delle derrate.....	- 14 -
art. 41 - Strumenti di pesatura.....	- 14 -
art. 42 - Norme per la vendita	- 14 -
art. 43 - Vendite per conto.....	- 14 -
art. 44 - Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere	- 15 -
art. 45 - Prodotti affidati alla direzione del mercato.....	- 15 -
art. 46 - Documentazione delle singole vendite - listino prezzi - statistiche	- 15 -
art. 47 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi	- 16 -
art. 48 - Norme transitorie.....	- 16 -
art. 49 - Entrata in vigore del regolamento.....	- 16 -